

## RAFFRONTO

LEGISLAZIONE VIGENTE					Proposta di legge n.398/10^ di iniziativa popolare, recante: "Taglio privilegi".				
<b>Legge Regionale 14 febbraio 1996, n. 3</b> <b>Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale</b>					Art.1 <i>Modifica all'articolo 1 della Legge Regionale 14 febbraio 1996, n. 3</i>				
Art.1 <i>(Emolumenti dei Consiglieri regionali)</i>					Art.1 <i>(Emolumenti dei Consiglieri regionali)</i>				
1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 ai Consiglieri regionali, tenuto conto della specificità storica e geografica che vede la sede della Giunta regionale a Catanzaro e la sede dell'Assemblea a Reggio Calabria è corrisposto un emolumento omnicomprensivo, inclusivo di indennità di carica e di funzione e spese per l'esercizio del mandato, nella seguente misura:					1. A decorrere <b>dall'approvazione della presente legge</b> ai Consiglieri Regionali, tenuto conto della specificità storica e geografica che vede la sede della Giunta regionale a Catanzaro e la sede dell'Assemblea a Reggio Calabria, è corrisposto un emolumento omnicomprensivo, inclusivo di indennità di carica e di funzione e spese per l'esercizio del mandato, <b>con le modalità di cui all'Allegato A.</b>				
	Indennità di carica al lordo euro	Indennità di funzione al lordo euro	Spese di esercizio del mandato euro	Totale euro		Indennità di carica al lordo	Indennità di funzione al lordo	Spese di esercizio del mandato	Totale
Presidente della Regione e Presidente del Consiglio regionale	5.100,00	2.700,00	6.000,00	13.800,00	Presidente della Regione e Presidente del Consiglio regionale	€ 5.100,00	<b>€ 1.000,00</b>	<b>€ 2.180,00</b>	<b>€ 8.280,00</b>
Vice Presidente della Giunta e del Consiglio regionale e Assessori	5.100,00	2.000,00	6.000,00	13.100,00	Vite Presidente della Giunta e del Consiglio regionale e Assessori	€ 5.100,00	<b>€ 1.000,00</b>	<b>€ 1.760,00</b>	<b>€ 7.860,00</b>
Presidente di Commissione consiliare, Segretario Questore e Presidente di Gruppo consiliare	5.100,00	1.500,00	6.000,00	12.600,00	Presidente di Commissione consiliare, Segretario Questore e Presidente di Gruppo consiliare	€ 5.100,00	<b>€ 900,00</b>	<b>€ 1.560,00</b>	<b>€ 7.560,00</b>
Consigliere regionale	5.100,00	0,00	6.000,00	11.100,00	Consigliere regionale	€ 5.100,00	<b>€ 0</b>	<b>€ 1.560,00</b>	<b>€ 6.660,00</b>

2. I Consiglieri regionali sono assicurati, a carico del bilancio del Consiglio regionale, contro i rischi di morte o di invalidità permanente o temporanea conseguenti ad infortunio e/o dipendenti da malattia per un valore proporzionale alle somme assicurate per il caso di morte e di invalidità permanente. La spesa per tale copertura assicurativa non fa parte del trattamento economico.	
3. Le spese per il noleggio e l'esercizio di autovetture sono ridotte dell'80 per cento rispetto alle medesime spese dell'anno 2009, ne hanno diritto i Presidenti di Giunta e Consiglio regionale, i Vice-Presidenti, gli assessori e i componenti dell'Ufficio di Presidenza. L'Ufficio di Presidenza disciplina le modalità di attuazione della presente disposizione.	
4. È vietato il cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzioni o di presenza, in commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, Presidente del Consiglio regionale, Assessore o Consigliere regionale. Il titolare di più cariche è tenuto ad optare, finché dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità.	
5. La partecipazione dei Consiglieri regionali alle commissioni permanenti e speciali, è gratuita, con esclusione anche di diarie, indennità di presenza e rimborsi di spese comunque denominati.	
6. Il trattamento economico dei Consiglieri regionali è commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale. La mancata partecipazione è disciplinata ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.	
<b>Legge Regionale 15 marzo 2002, n. 13</b> <b>Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi Consiliari.</b>	Art.2 <i>Modifica all'articolo 4 della Legge regionale 15 marzo 2002, n. 13</i>
Art.4 <i>Spese di funzionamento e aggiornamento.</i>	Art.4 <i>(Spese di funzionamento e aggiornamento)</i>
1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, per le spese organizzative, di funzionamento, di rappresentanza, di aggiornamento e documentazione, riconducibili esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del	1. A decorrere <b>dall'approvazione della presente legge</b> , fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, per le spese organizzative, di funzionamento, di rappresentanza, di aggiornamento e documentazione, riconducibili esclusivamente agli scopi

Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, è assegnato a ciascun Gruppo consiliare un contributo a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale il cui importo, al netto delle spese per il personale, è fissato nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per anno per ciascun consigliere iscritto al Gruppo, oltre ad un importo complessivo pari ad euro 0,05 (zero/05) per abitante al fine di tener conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente nella regione.	istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, è assegnato a ciascun Gruppo consiliare un contributo a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale il cui importo, al netto delle spese per il personale, è fissato nella misura di euro <b>3.000,00 (tremila/00)</b> per anno per ciascun consigliere iscritto al Gruppo, oltre ad un importo complessivo pari ad euro <b>0,03 (zero/03)</b> per abitante al fine di tener conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente nella regione.
2. Per la gestione del contributo di cui al comma 1 i Gruppi consiliari possono avvalersi degli uffici del Consiglio regionale con le modalità stabilite in apposito regolamento adottato dall'Ufficio di Presidenza.	
3. Sono a carico del Consiglio regionale le spese per il personale, le dotazioni strumentali e logistiche ad uso del Presidente dei Gruppi consiliari.	
4. Ai Gruppi consiliari può essere assegnato personale proveniente dalla Pubblica Amministrazione o estraneo ad essa; il rapporto di lavoro del personale dei Gruppi consiliari estraneo ai ruoli della pubblica amministrazione è regolato da contratti di diritto privato stipulati, per la parte datoriale, dal Presidente del Gruppo consiliare.	
5. È esclusa in ogni caso la contribuzione in favore di partiti o movimenti politici, nonché di Gruppi consiliari composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni.	
6. L'Ufficio di Presidenza, accertata la costituzione e la composizione dei Gruppi consiliari, assegna i contributi a decorrere dal giorno successivo alla data d'insediamento del Consiglio regionale e ripartisce tra i Gruppi consiliari, nel rispetto dei principi di eguaglianza e proporzionalità, l'ulteriore somma di cui all'ultimo periodo del comma 1 del presente articolo.	
7. Se nel corso dell'anno a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, un Gruppo consiliare viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo Gruppo consiliare o varia la composizione numerica dei Gruppi consiliari esistenti, le conseguenti variazioni, nella assegnazione dei contributi, decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui	

la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del Gruppo consiliare è intervenuta.	
8. I Gruppi consiliari possono utilizzare nell'esercizio finanziario successivo le somme non spese nell'anno di riferimento.	
<b>Legge Regionale 15 marzo 2002, n. 13</b> <b>Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi Consiliari.</b>	Art.3 <i>Modifica all'articolo 4-bis della Legge regionale 15 marzo 2002, n. 13</i>
Art. 4 bis <i>Spese per il personale</i>	Art. 4 bis <i>(Spese per il personale)</i>
1. Facendo salvi i contratti in essere per la legislatura corrente, a partire dalla legislatura successiva a quella in corso, il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell'ammontare complessivo della spesa per il personale dei Gruppi consiliari deve equivalere al costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica D6 (compresi gli oneri a carico dell'Ente, senza posizione organizzativa) per ciascun consigliere regionale. Il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato - da soggetti pubblici o privati - allorché funzionalmente collocato a disposizione dei Gruppi consiliari deve considerarsi rientrante nei limiti del budget individuato per il Gruppo consiliare.	1. Facendo salvi i contratti in essere per la legislatura corrente, a partire dalla legislatura successiva a quella in corso, il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell'ammontare complessivo della spesa per il personale dei Gruppi consiliari deve equivalere al costo di un'unità di personale di categoria <b>B</b> , posizione economica <b>03</b> (compresi gli oneri a carico dell'ente, senza posizione organizzativa) per ciascun consigliere regionale. Il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato - da soggetti pubblici o privati - allorché funzionalmente collocato a disposizione dei Gruppi consiliari deve considerarsi rientrante nei limiti del budget individuato per il Gruppo consiliare.
2. La spesa per il personale dei Gruppi consiliari è determinata, per la corrente legislatura regionale, entro l'importo in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione con modifiche del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 e, in ogni caso, non può prevedere alcun incremento, al fine di salvaguardare i contratti in essere come previsto dal decreto legge in fase di conversione.	